4.3 - INTRODUZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI, anche a seguito passeggeri (ai sensi del Decreto, art. 38, comma 5)

La vigente normativa fitosanitaria consente l'introduzione di piccoli quantitativi di vegetali e prodotti vegetali inseriti nell'allegato V, parte B, in deroga ad alcune disposizioni del Decreto. In particolare, se sussistono le seguenti condizioni:

i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci non siano inseriti nell'allegato III del		
Decreto o non siano di vietata importazione per altra norma fitosanitaria;		
non sussiste alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi;		
si tratta di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o		
alimenti per animali, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a		
fini non industriali, né commerciali, né agricoli, o ad essere consumati durante il		
trasporto		

Tabella approvata dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 31/05/2012

TIPOLOGIA	QUANTITA' Massima, fino a
ortaggi da foglia e frutta di piccole dimensioni	4 Kg
(es. ciliegie, albicocche, mirtilli)	
Frutta di medie dimensioni (es. mele, pere,	10 Kg
agrumi, pesche)	
Ortaggi (escluse patate) e frutta di grandi	20 Kg
dimensioni (manghi, annone, pomeli)	
fiori recisi	1 mazzo
piantine grasse per collezione	10 unità
piantine di specie ornamentali, ortive, da frutto, o	5 unità
forestali	
bulbi, cormi, rizomi, tuberi (escluse patate)	1 Kg
sementi (esclusi tuberi seme di patate)	6 gr